



COMUNE DI AREZZO

Servizio Ambiente

Classificazione: F 06 - 20180000023

Arezzo, il 03/05/2018

ORDINANZA N. 380

OGGETTO: **lanterne volanti con dispositivi luminosi a led alimentati a batteria o provviste di artifici luminosi quali sostanze fluorescenti o fosforescenti denominate starlight.**
- Divieto di impiego su tutto il territorio comunale -

Il Direttore

Premesso che con nota del 06.12.2012 rivolta a tutte le Prefetture e Questure, il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresenta che l'utilizzo di lanterne volanti debba essere annoverata quale accensione pericolosa ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. e debba quindi essere oggetto di specifica licenza ai sensi del medesimo art. per il rilascio della quale il richiedente deve dichiarare di avere inoltrato istanza alla competente Autorità Aeroportuale;

Considerato che nella predetta nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, viene evidenziato che l'utilizzo dei prodotti in argomento in occasione di "feste private" configura la fattispecie di "accensione pericolosa" e che tale condotta potrà integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 703 del codice penale;

Rilevato che di recente si è diffuso l'utilizzo di lanterne volanti prive di fiamma libera ma provviste di dispositivi luminosi a led alimentati a batteria o provviste di artifici luminosi quali sostanze fluorescenti o fosforescenti denominate starlight.

Atteso che detto utilizzo pur non configurando la fattispecie prevista dall'art. 57 del T.U.L.P.S. costituisce abbandono incontrollato di rifiuti speciali anche pericolosi visti i materiali con cui le lanterne luminose sono assemblate;

Richiamati:

- l'articolo 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- la nota esplicativa 6 Dicembre 2012, n. 557/PAS/U/021352/XV.H.MASS(39) (1) del Ministero dell'Interno;
- l'articolo 703 commi 1 e 2 Codice Penale;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta norme in materia Ambientale;



COMUNE DI AREZZO

Viste le funzioni attribuite alla dirigenza dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 77 dello Statuto del Comune di Arezzo;

Visto il "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 537 del 4/11/2015;

Visto il Decreto Sindacale n. 117 del 30.11.2017;

ORDINA

con effetto immediato, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il divieto su tutto il territorio comunale di impiego delle "lanterne volanti" provviste di dispositivi luminosi a led alimentati a batteria o provviste di artifici luminosi quali sostanze fluorescenti o fosforescenti denominate starlight.

Le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €. 25,00 e un massimo di €. 500,00, a norma dell'art. 7 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve altre sanzioni penali ed amministrative previste dalla Legge, con eventuale sequestro ai fini della confisca delle cose destinate a commettere la violazione e/o il reato.

D I S P O N E

che la presente ordinanza, dopo la sua pubblicazione:

- venga trasmessa alle forze dell'Ordine competenti per territorio ed a chiunque spetti di farla osservare;
- ne sia data notizia attraverso gli organi di informazione e pubblicata nel sito internet.

I N F O R M A

che ai sensi dell'art. 3 c.4 della Legge 241/1990 e s.m.i. avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso Giurisdizionale al Tar competente per il territorio secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971 e s.m.i. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e s.m.i. entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Il Direttore del Servizio Ambiente
Ing. Giovanni Baldini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.